

VALUTAZIONE DEI RISCHI
TIT. I ARTT. 17, 28, 29

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
Art. 17 c. a) Obblighi del Ddl non delegabili	Non delegabilità della valutazione di tutti i rischi e della sua documentazione.	<p>Qual è il significato di non delegabilità?</p> <p>Il processo di Valutazione dei rischi e la sua documentazione non sono delegabili, a differenza delle funzioni contenute nel precedente art. 16. La firma congiunta e la data certa corrispondono all'assunzione di responsabilità e alla comprensione del DVR da parte del DdL nei confronti della valutazione e del relativo programma di interventi di prevenzione e protezione, anche se eseguiti da Terzi.</p> <p>Come contestare la mancata valutazione dei rischi non previsti da specifico titolo?</p> <p>Risposta aperta</p>

VALUTAZIONE DEI RISCHI
TIT. I ARTT. 17, 28, 29

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
Art. 28 c.1 c. 2 lett. a) Oggetto della valutazione dei rischi	Obbligo di valutare tutti i rischi, anche quelli soggetti a proroga	<p>È già obbligatoria la valutazione anche dei rischi soggetti a proroga?</p> <p>Sì, anche se questa omissione non è sanzionabile fino alla scadenza della proroga.</p> <p>Occorre considerare anche i rischi legati all'ambiente esterno (RF, elettrosmog, inquinamento dell'aria, ...) quando questo rappresenta a tutti gli effetti un luogo di lavoro (ad esempio cantieri temporanei mobili)?</p> <p>Risposta aperta</p>

VALUTAZIONE DEI RISCHI
TIT. I ARTT. 17, 28, 29

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
Art. 28 c. 1 Oggetto della valutazione dei rischi	Valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato. Valutazione del rischio riguardante le lavoratrici in stato di gravidanza.	<p>La mancata valutazione dei rischi particolari collegati allo stress lavoro-correlato, ecc. è sanzionabile?</p> <p>Risposta aperta</p> <p>Come valutare il rischio da stress lavoro-correlato ?</p> <p>Può essere valutato usando il metodo proposto da ISPESL o ad altro metodo validato.</p> <p>Come valutare il rischio riguardante le lavoratrici in stato di gravidanza?</p> <p>Occorre integrare la valutazione, a priori, con quanto già previsto nel DLgs 151/01.</p>

VALUTAZIONE DEI RISCHI
TIT. I ARTT. 17, 28, 29

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
<p>Art. 28 c. 1 Oggetto della valutazione dei rischi</p>	<p>Valutazione dei rischi collegati al genere e all'età.</p>	<p>Quando il DdL deve considerare questi fattori?</p> <p>Questi fattori vanno considerati nelle specifiche valutazioni dei rischi dove esistano limiti di esposizione e aspetti di sicurezza diversi in base al sesso e all'età (MMC, movimenti ripetitivi, piombo, ecc.)</p> <p>Sarà compito del MC considerare questi fattori quando è previsto dalla normativa, quando lo richiede la valutazione del rischio considerato e quando entra in gioco lo stato di salute in relazione all'età.</p>

VALUTAZIONE DEI RISCHI
TIT. I ARTT. 17, 28, 29

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
<p>Art. 28 c. 1 Oggetto della valutazione dei rischi</p>	<p>Rischi correlati alla provenienza da altri paesi.</p>	<p>Quando considerare questi fattori? Essendo elementi legati alla comunicazione e alla cultura che possono potenziare o creare ulteriori rischi, vanno valutati e risolti prima dell'inserimento al lavoro o gestiti nei primi mesi di lavoro, tramite interventi di formazione e di mediazione culturale appropriati.</p> <p>Come ci si comporta con gli stranieri assunti precedentemente al DLgs 81/08? Come per gli altri lavoratori stranieri tramite interventi di formazione e di mediazione culturale appropriati.</p>

VALUTAZIONE DEI RISCHI
TIT. I ARTT. 17, 28, 29

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
Art. 28 c. 2 Oggetto della valutazione dei rischi	Il DVR deve avere data certa.	<p>Come considerare “certa” la data?</p> <p>Essendo il DVR un documento dinamico e che deve registrare gli aggiornamenti successivi alla prima stesura, in attesa di eventuali indicazioni del legislatore, l'apposizione della data – di redazione e aggiornamento – solo se comprovata dalle firme leggibili e congiunte dei vari soggetti coinvolti dalla normativa (DDL, RSPP, RLS o RLST, MC) costituisce la “data certa”. (Verona luglio 2008)</p>
Art. 28 c. 2 lett.b) Oggetto della valutazione dei rischi	Le misure di Prevenzione e Protezione attuate e adottate vanno indicate (per iscritto) nel DVR.	<p>Oltre all’indicazione delle misure attuate, il DVR deve comprendere anche quelle programmate per il miglioramento della sicurezza?</p> <p>Si, ma le misure attuate devono garantire almeno i livelli minimi di sicurezza</p>

VALUTAZIONE DEI RISCHI
TIT. I ARTT. 17, 28, 29

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
<p>Art. 28 c. 2 lett. d) Oggetto della valutazione dei rischi</p>	<p>Nel DVR devono essere individuate le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare e i ruoli dell'organizzazione aziendale preposti, i quali devono possedere adeguate competenze e poteri.</p>	<p>Le aziende con < 10 dipendenti devono individuare le procedure...? L'SGSL è quindi "autodichiarabile"?</p> <p>Risposta aperta</p> <p>Nelle aziende con più di 10 dipendenti, il DDL che svolge funzioni di RSPP, può assumere anche la gestione delle procedure per l'attuazione delle misure di PP? Il DdL - RSPP può gestire anche l'SGSL?</p> <p>Risposta aperta</p>
<p>Art. 28 c. 2 lett.e) Oggetto della valutazione dei rischi</p>	<p>Nel DVR devono essere indicati i nominativi del RSPP, del RLS o del RLST e del MC che hanno partecipato alla valutazione del rischio.</p>	<p>Nessuna</p>

VALUTAZIONE DEI RISCHI
TIT. I ARTT. 17, 28, 29

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
<p>Art. 28 c. 2 lett.f) Oggetto della valutazione dei rischi</p>	<p>Nel DVR devono essere individuate le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, una specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.</p>	<p>Quali sono le mansioni che possono esporre a rischi specifici che richiedono capacità specifiche e riconosciute?</p> <p>Fra queste vi sono sicuramente: l'utilizzazione di gas tossici, la conduzione di caldaie a vapore, l'intervento su impianti elettrici sotto tensione, la conduzione di mezzi per sollevamento fissi e mobili, i pontisti, addetti bonifica amianto, ..., <i>(valutazione per mansione "scheda uomo") (Verona 07/08)</i></p>

VALUTAZIONE DEI RISCHI
TIT. I ARTT. 17, 28, 29

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
Art. 29 c. 1 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi	Il comma 1 prevede l'obbligo per il DdL di valutare i rischi e di elaborare il DVR in collaborazione con il RSPP e il MC.	<p>Cosa significa collaborazione con RSPP e MC?</p> <p>Collaborazione non significa necessariamente condivisione e quindi identica visione tra le varie figure (es. DdL e RSPP). In mancanza di condivisione il DdL è comunque la figura che si assume la responsabilità di decisioni non condivise. <i>(Verona /07/08)</i></p> <p>Per quanto riguarda la collaborazione con il MC che deve partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori è necessario vi sia coerenza tra la VR e il protocollo sanitario, quindi rispetto ai rischi sulla salute valutati.</p>

VALUTAZIONE DEI RISCHI
TIT. I ARTT. 17, 28, 29

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
Art. 29 c. 2 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi	Il comma 2 pone l'obbligo di consultare preventivamente il RLS	<p>Cosa significa “previa” consultazione del RLS?</p> <p>Per "consultazione" si deve intendere acquisire informazioni utili ai fini della valutazione dei rischi provenienti dalla esperienza e dalla soggettività dei lavoratori. Tali informazioni vanno acquisite necessariamente prima dell'effettuazione della valutazione.</p> <p>Come possono essere dimostrate le attività del DDL citate ai commi 1 e 2?</p> <p>Entrambe le attività (c.1 e c. 2 collaborazione e consultazione) possono essere dimostrate con la data certa e con la firma congiunta degli attori sul DVR o sull'autocertificazione.</p>

VALUTAZIONE DEI RISCHI
TIT. I ARTT. 17, 28, 29

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
<p>Art. 29 c. 3 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi</p>	<p>La valutazione dei rischi deve essere aggiornata o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.</p>	<p>Quali sono i gradi di evoluzione della tecnica di Prevenzione e Protezione che prevedono l'aggiornamento della valutazione dei rischi?</p> <p>Quando gli infortuni sono "significativi" per effettuare l'aggiornamento della valutazione dei rischi?</p> <p>Quando i risultati della sorveglianza sanitaria obbligano ad aggiornare la valutazione dei rischi?</p> <p>Risposte aperte</p>
<p>Art. 29 c.4 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi</p>	<p>Il DVR (art. 17, comma 1, lettera a), e il DVRI (art. 26, comma 3) devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.</p>	<p>Nessuna</p>

VALUTAZIONE DEI RISCHI
TIT. I ARTT. 17, 28, 29

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
<p>Art. 29 c. 5 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi</p>	<p>I Ddl che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f).</p> <p>Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.</p>	<p>Quali sono attualmente gli obblighi formali delle aziende che occupano sino a 10 dipendenti dal punto di vista della valutazione dei rischi dato che il DdL è esonerato dall'obbligo di redazione del DVR?</p> <p>L'obbligo riguarda solo i rischi "misurabili" da personale qualificato o valutabili mediante algoritmi o indici sintetici, per i quali è necessaria una Relazione tecnica, nella quale risulti l'identificazione delle sorgenti, degli esposti e in quale classe di rischio questi ultimi sono stati collocati ai fini dell'adozione delle misure di prevenzione/protezione, compresa la sorveglianza sanitaria.</p> <p>Come e verificare la congruità e la completezza della VDR "mentale" non oggettivamente documentata da un documento?</p> <p>In base all'esito dell'ispezione ed alla contestazione di violazioni è possibile stabilire la mancata valutazione di tutti i rischi.</p>

VALUTAZIONE DEI RISCHI
TIT. I ARTT. 17, 28, 29

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
<p>Art. 29 c. 6 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi</p>	<p>I DdL che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.</p>	<p>Nessuna</p>
<p>Art. 29 c. 7 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi</p>	<p>Le aziende con lavoratori < 50 e >10 che non accederanno alle procedure standardizzate sono:</p> <p>a) quelle di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g)</p> <p>b) quelle in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – rischi chimici, – biologici, – atmosfere esplosive, – cancerogeni mutageni, – rischi connessi all'esposizione ad amianto; <p>c) quelle che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto.</p>	<p>Nessuna</p>

VALUTAZIONE DEI RISCHI

TIT. I ARTT. 17, 28, 29

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
Art. 29 c. 7	<p>Le aziende con lavoratori < 50 e >10 che non accederanno alle procedure standardizzate sono:</p> <p>a) quelle di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g)</p> <p>b) quelle in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a:</p> <ul style="list-style-type: none">rischi chimici,biologici,atmosfere esplosive,cancerogeni mutageni,rischi connessi all'esposizione ad amianto; <p>c) quelle che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto.</p> <p>Non sanzionato</p>	Nessuna

VALUTAZIONE DEI RISCHI

TIT. I ARTT. 17, 28, 29

Riferimenti normativi	ARGOMENTI	FAQ
<p>Art. ? Attuazione degli obblighi</p>	<p>Il D.Lgs. 81/08 non indica entro quale termine va elaborato il DVR di una nuova attività.</p> <p>Solo per il rischio da sostanze pericolose è prevista la valutazione dei rischi preventiva,</p>	<p>Entro quale termine il Ddl che intraprende un'attività lavorativa è tenuto a elaborare il DVR?</p> <p>In attesa di un responso ufficiale, si propone la seguente risposta mutuata dall' art. 96 – bis del D.Lgs. 626/94: <i>il Ddl che intraprende un'attività lavorativa è tenuto a elaborare il DVR entro tre mesi dall'effettivo inizio dell'attività.</i></p>
<p>Art. 306 c. 2 Disposizioni finali</p>	<p>Le disposizioni in materia di Valutazione dei rischi e le relative disposizioni sanzionatorie diventano efficaci dopo il 31.12.2008. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.</p>	<p>Nessuna</p>